



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 25/01/2017

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP (SEZ. STRATEGICA 2017/2021 E SEZ. OPERATIVA 2017/2019) COORDINATO CON LA NOTA DI AGGIORNAMENTO: APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciassette , il giorno venticinque , del mese di gennaio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:20 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	PRIOLI MAURA	P
POZZOLI SILVIA	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P		
CALBI MAURO	P	SABATTINI LAURA	A
BOLOGNA MAURIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BORESTA MARCO	P	BENELLI GASTONE	P
FILIPPINI LUCIO	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
GROSSO SIMONA	P	CECCHINI MARCO	A
MARCOLINI FRANCESCO	P		

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

I Consiglieri Sabattini Laura e Cecchini Marco sono assenti giustificati.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: ANTONIOLI VALERIA, PESCI PATRIZIA, BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI AMEDEO, OLIVIERI NICOLETTA .

Sono nominati scrutatori: *****

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 118 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 28/11/2016 dal Dirigente;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 13/01/2017 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 13/01/2017 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA ;

La sintesi della discussione unificata è riportata nella deliberazione di CC. n. 2/2017;

Posto l'atto amministrativo in votazione, con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più il Consigliere Gessaroli), voti contrari n. 02 (i Consiglieri Montanari e Benelli del PD);

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 118

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Con voti favorevoli n. 12 (Maggioranza più il Consigliere Gessaroli), voti contrari n. 02 (i Consiglieri Montanari e Benelli del PD);

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 118 del 28/11/2016

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 01
Responsabile del settore: Cinzia Farinelli

Responsabile del procedimento:

Oggetto:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP (SEZ. STRATEGICA 2017/2021 E SEZ. OPERATIVA 2017/2019) COORDINATO CON LA NOTA DI AGGIORNAMENTO: APPROVAZIONE.

ALLEGATI

Parte integrante

1) D.U.P. - SEZIONE STRATEGICA (2017/2021) – SEZIONE OPERATIVA (2017/2019)

Depositati agli atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

VISTA la Legge Delega n. 42/2009 recante: Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.;

VISTO il D.Lgs. 126/2014 recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge n. 208/15 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016);

VISTA la Legge n. 232 del 11/12/2016, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 297, S.O. ;

VISTO il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs. 118/11;

VISTO il paragrafo 4.2 del suddetto principio, ai sensi del quale:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;

c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;...”

VISTO il successivo paragrafo 8 del citato Principio della Programmazione, ai sensi del quale:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione....”

VISTO l'art 151 del D. Lgs n. 267/2000 che ai commi 1 e 2 recita quanto segue:

“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il Documento unico di programmazione e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.”

VISTO l'art. 170 del D.Lgs n. 267/2000 che recita:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. [...]”

VISTO l'art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 che ai commi 1 e 2 recita:

“1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.”

ATTESO CHE la legge di bilancio 2017 ha differito al 31/12/2016 il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO CHE con D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 – cosiddetto milleproroghe - è stato deferito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 per gli enti locali;

PRESO ATTO che nella seduta del 21/10/2015 la Commissione Arconet ha predisposto le indicazioni riguardanti il procedimento di approvazione del DUP e della nota di aggiornamento al DUP. Dal quadro normativo concernente il DUP risulta:

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio concernente il DUP può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento. La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente;

2) l'assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti autonomia nell'esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il Consiglio deve assumere "le conseguenti deliberazioni".

Il termine del 15 novembre per l'aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione;

3) che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

4) che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata."

CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce pertanto il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

VISTO l' art. 46, comma 3, DL 112/08, convertito nella L. 133/08, che così recita:

"L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo";

RILEVATO che all'interno del Documento Unico di Programmazione – sezione operativa - si è provveduto ad indicare gli importi massimi impegnabili per gli incarichi di collaborazione autonoma, relativamente alle tipologie di incarico indicate dai vari dirigenti responsabili di settore;

VISTO il comma 557- quater dell'art. 1 della Legge n. 296/06, (introdotto dal DL 90/14) che ha previsto, ai fini della determinazione della spesa per il personale, in applicazione del precedente 557, che a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della Legge di conversione (triennio 2011-2013);

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 31/08/2016, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (sezione strategica 2017-2021), presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 16/9/2016;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 13/12/2016 con la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 coordinato con la nota di aggiornamento;

ATTESO che il D.U.P. coordinato con la nota di aggiornamento è stato comunicato ai consiglieri comunali in data 23/12/2016 con nota prot. n. 47005;

VISTO il parere formulato dal Collegio dei Revisori dei Conti sullo Schema di Dup coordinato con la nota di aggiornamento;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni e della normativa richiamata in premessa, l'allegato Documento Unico di Programmazione (DUP) coordinato con la nota di aggiornamento di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 181/2016, composto da:

- sezione strategica con valenza quinquennale 2017-2021
- sezione operativa con valenza triennale 2017/2019.

2) DI DARSÌ ATTO CHE:

- l'approvazione del DUP costituisce elemento indispensabile e propedeutico per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/19;
- di dare atto che tale documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune Amministrazione trasparente Sezione bilanci.

3) DI DICHIARARE, a norma dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 – con separata unanime votazione – il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'operatività immediata delle previsioni iscritte in bilancio.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)